

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

SEZIONE III

composto dai Signori Magistrati:

Stefano BACCARINI Presidente

Vito CARELLA Componente

Alessandro TOMASSETTI Componente - estensore.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10717/2004 proposto dalla Dott.ssa Roberta OSTONI, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Contaldi La Grotteria ed elett.te dom.ta in Roma, via de' Prefetti n. 26 (studio legale Orestano);

CONTRO

- il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- il Consiglio Nazionale del Notariato in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del provvedimento del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia in data 29 ottobre 2004, prot. n. 3729, con il quale è stato negato il rilascio del "certificato di compiuta pratica", nonché, ove occorrer possa, del parere del Consiglio Nazionale del Notariato in data 28 luglio 2004, prot. n. 17647, nonché del parere del Consiglio Nazionale del Notariato in data 28 ottobre 2004, prot. n. 18422.

Visto il ricorso con i relativi atti.

Visti gli atti tutti di causa.

Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.

Uditi, alla udienza del 23 marzo 2005, i difensori delle parti come da verbale di udienza.

FATTO

Con ricorso n. 107171626/2004 la ricorrente esponeva quanto segue:

La ricorrente, laureata in giurisprudenza, ha conseguito il Diploma della Scuola di **Specializzazione** per le **Professioni Legali** presso l'Università degli Studi di Roma L.U.I.S.S. in data 19 luglio 2004.

Con istanza in data 13 ottobre 2004, la ricorrente chiedeva al Consiglio Notarile di Roma il rilascio del certificato di compiuta pratica, indicando specificamente di essere in possesso del diploma di **specializzazione** e di avere svolto il prescritto periodo di pratica per oltre un anno.

Successivamente, la ricorrente chiedeva di essere ammessa al concorso “a duecento posti di notaio” (bando in G.U. n. 71 del 7 settembre 2004).

Con il provvedimento oggi impugnato il Consiglio Notarile distrettuale, in forza della considerazione che “il possesso del diploma della Scuola di **Specializzazione** per le **professioni legali** costituisce un requisito che deve sussistere ab inizio per l'ammissione al beneficio della pratica abbreviata”, rigettava la istanza della ricorrente, negandole il rilascio del certificato di compiuta pratica e, di fatto, estromettendola dal concorso ora detto.

Deduce la ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

- violazione dei commi 113 e 114 dell'art. 17 L. 15 maggio 1997, n. 127; dell'art. 16 D.L.vo. 17 novembre 1997, n. 398; del D.M. 21 dicembre 1999, n. 573; del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475;
- eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, sviamento; violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione del legittimo affidamento.

Né il Consiglio dell'Ordine, né il Consiglio Nazionale del Notariato si costituivano in giudizio.

Alla udienza del 23 marzo 2005 il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L'art. 5 L. 16 febbraio 1913 n. 89 indica (al n. 5), fra i requisiti richiesti per l'ottenimento della nomina a notaio e, quindi, per la partecipazione al relativo esame di idoneità, il compimento di due anni di pratica, mentre l'iscrizione per un biennio al registro dei praticanti notai costituisce una formalità necessaria a verificare e certificare l'effettivo svolgimento della pratica professionale, con la frequenza dello studio del proprio *dominus*.

L'art. 17, comma 114, L. n. 127/1997 dispone, poi, che “anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle **professioni** di avvocato e di notaio, il diploma di **specializzazione** di cui al comma 113 (cioè il diploma rilasciato dalle **Scuole di specializzazione per le professioni legali**) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della Giustizia (...) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica (...)”.

In attuazione di tale disposizione di legge il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto 11 dicembre 2001 n. 475, nel quale, all'art 1, si prevede che “il diploma conseguito presso le **Scuole di Specializzazione per le professioni legali** è valutato, ai fini del compimento della pratica per l'accesso alle **professioni** di avvocato e di notaio, per un anno”.

Orbene, ritiene il Collegio che tale norma regolamentare vada interpretata nel senso che il praticante notaio che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di **specializzazione per le professioni legali** sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza dello studio notarile) o, il che è lo stesso, che il predetto diploma di **specializzazione** sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale.

Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle **professioni** di avvocato e di notaio, alla disciplina del diploma di **specializzazione de quo**, è altresì in linea con la ratio dell'art. 17, comma 114, L. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati e notai a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti notai specializzati il requisito dell'iscrizione nell'apposito registro dei praticanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la *voluntas legis* esplicitata dal D.M. n. 475/2001) agli aspiranti notai che non abbiano conseguito il titolo di **specializzazione**.

Inoltre osserva il Collegio che l'effetto “esonerativo” dall'obbligo di compiere un anno di pratica tradizionale che si ricollega al diploma di **specializzazione** non è subordinato dalla legge (così come attuata dal D.M. n. 475/2001) né alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell'Ordine, né alla previa comunicazione a quest'ultimo di volersene avvalere, comunque implicita nell'istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica.

Nella fattispecie non è contestato che la ricorrente, specializzata, ha svolto un anno di tirocinio tradizionale; ne consegue che la stessa, in virtù del valore legale del conseguito titolo di cui all'art. 1 D.M. 475/2001, ha diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui alla motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2005.

- Stefano Baccharini, Presidente

- Alessandro Tomassetti, Estensore.